

Comune di Pescantina

(Provincia di Verona)



Via Madonna n. 49 – Tel. 045/6764240 – Fax 045/6764222

Sito internet www.comune.pescantina.vr.it

Prot.17885

Pescantina, 29.09.2016

Oggetto: Direttiva contenente norme di attuazione dell'art. 18, comma 3, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

IL SEGRETARIO GENERALE

In qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione

Premesso che il Responsabile della prevenzione della corruzione cura che siano rispettate le disposizioni sull'inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 39/2013 (di seguito "decreto") e deve procedere alla attuazione dell'art. 18 co.3 D.lgs. 39/2013, anche alla luce della L. 190/2012;

Vista la deliberazione n.833 del 03.08.2016 dell'ANAC avente ad oggetto: *Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili;*

Richiamate le ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 con riferimento alle diverse tipologie di incarichi;

Considerato che la vigilanza interna sull'osservanza delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità è demandata al responsabile della Prevenzione della corruzione mentre la vigilanza esterna è demandata all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto in particolare l'art.18, comma 3 del decreto che recita: *"Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari";*

DISPONE

Casi di inconfiribilità

- 1) Nel caso in cui, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali o su segnalazione di terzi, venga a conoscenza di casi di conferimento di un incarico in violazione delle disposizioni sull'inconferibilità di cui al decreto il responsabile della prevenzione della corruzione avvia, tempestivamente, un procedimento finalizzato all'accertamento della sussistenza della causa di inconferibilità, nei confronti sia dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito.
- 2) L'atto di contestazione, oltre ad una breve descrizione del fatto e della nomina ritenuta inconferibile, deve contenere l'indicazione della norma violata attraverso il conferimento dell'incarico e deve contenere la concessione di un termine per la presentazione di memorie difensive non inferiore a sette giorni.
- 3) Nell'ambito del procedimento, in prima analisi il RPC verifica che l'incarico sia effettivamente stato dato in violazione delle disposizioni sulle inconferibilità, provvedendo in caso di esito positivo dell'indagine a dichiarare la nullità dell'incarico conferito.
- 4) La nullità dell'atto è espressamente prevista dall'art.17 del decreto e quindi l'atto del RPC ha natura meramente dichiarativa dell'effetto della nullità che si produce per il verificarsi della condizione normativamente prevista.
- 5) Dichiarata la nullità dell'atto dell'incarico inconferibile il RPC procede all'accertamento dell'elemento psicologico del dolo o della colpa in capo all'organo che ha conferito l'incarico illegittimo, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art.18 del decreto. A tale fine, allo scopo di procedere all'accertamento del dolo o della colpa, devono essere coinvolti tutti i componenti dell'organo deliberante che erano presenti al momento della votazione garantendo il principio del contraddittorio con la concessione di un termine a difesa non inferiore a sette giorni.
- 6) Gli astenuti e i dissenzienti sono esenti da responsabilità ai sensi del comma 1 dell'art.18 del d.lgs. n.39/2013.
- 7) Nell'ambito di tale accertamento il RPC tiene conto altresì di tutti gli elementi, sia a discolta che a carico dei soggetti conferenti, risultanti dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità che è tenuto a rendere, ai sensi dell'art.20 del decreto, colui al quale l'incarico è conferito.
- 8) Ai sensi del decreto tale dichiarazione si pone quale condizione di efficacia dell'incarico e deve contenere l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. E' fatto obbligo, prima di conferire incarichi ai sensi del decreto, di acquisire la predetta dichiarazione - in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - dall'interessato, nonché di inviare al Responsabile per la prevenzione della corruzione copia della bozza del provvedimento e della successiva copia del provvedimento definitivo adottato.
- 9) E' onere dell'organo conferente, anche attraverso le strutture tecniche comunali competenti, effettuare tutte le verifiche circa la sussistenza di cause di inconferibilità, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, del curriculum presentato e dei fatti notori comunque acquisiti.

- 10) I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.
- 11) Accertato l'elemento psicologico del dolo o della colpa, il RPC dichiara l'applicazione della sanzione inibitoria di cui all'art.18 del decreto che vieta all'organo conferente di affidare incarichi di propria competenza per un periodo pari a tre mesi.
- 12) Conseguenze per l'incaricato: in caso di dichiarazioni mendaci circa la sussistenza di cause di inconferibilità, il destinatario dell'incarico risponde non solo in sede penale, essendo la dichiarazione resa ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, ma anche ai sensi dell'art. 20 del decreto il cui comma 5 prevede l'impossibilità per il suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto.
- 13) Durante il periodo di decorrenza della sanzione inibitoria a carico dell'organo ritenuto responsabile del conferimento dell'incarico illegittimo, il relativo potere è esercitato dai seguenti soggetti:
 - dal Vicesindaco, nel caso in cui l'atto nullo sia stato emanato dal Sindaco;
 - dal Sindaco se l'atto è stato emanato dal Vicesindaco, da un assessore delegato o dal segretario Generale;
 - dalla Giunta Comunale per nomine nulle effettuate dal Consiglio Comunale;
 - dal Consiglio Comunale per nomine nulle effettuate dalla Giunta Comunale;
 - da un Responsabile di P.O. individuato dal RPC nel caso in cui l'affidamento nullo sia stato effettuato da altro Responsabile di P.O.
- 14) Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità; se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

Incompatibilità

- 1) Nel caso in cui, d'ufficio o su segnalazione di terzi, il RPC venga a conoscenza di casi di possibile violazione delle disposizioni sull'incompatibilità di cui al decreto, in presenza di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il Comune, contesta tempestivamente la fattispecie all'interessato, informando l'Ufficio Personale o il responsabile che ha conferito l'incarico. Decorso il termine perentorio di quindici giorni senza che siano risolte le cause d'incompatibilità, l'interessato decade dall'incarico e si procede alla risoluzione del contratto di lavoro.
- 2) L'accertamento dell'incompatibilità è esclusivamente di tipo oggettivo.
- 3) Il provvedimento di decadenza è trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti.

Eventuali contrasti interpretativi sull'applicazione del presente atto di indirizzo vanno risolti conformemente alle indicazioni risultanti dalle linee guida dell'ANAC in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui alla delibera n.833 del 03.08.2016.

Per quanto non previsto si rimanda alla fonte normativa, D. Lgs. 39/2013.

Il Segretario Generale
in qualità di Responsabile della prevenzione della Corruzione
(f.to dott.ssa Elena Letizia)

